

Camera il permesso di spiegare verbalmente il concetto unico che informa tutte queste leggi e il nesso che tutte le collega.

La formazione dell'unità d'Italia con tanto mirabile rapidità è un fatto così grandioso che non ha riscontro nella storia. Ma la varietà notevolissima e secolare delle leggi, delle tradizioni, delle abitudini che vi regnarono sino ad ora, rende arduo il trapasso alla sua unificazione legislativa e civile. E ciò tanto maggiormente che non si opera mediante la conquista, non coll'arbitrio o colla dittatura, ma colla discussione e colla libertà. La quale dando ad ogni opinione una voce, ad ogni interesse una rappresentanza, moltiplica a primo aspetto gli ostacoli e le difficoltà. E nondimeno cotale libertà è pur quella che crea la nostra forza; imperocchè l'Italia intera riceverà volentosa e reverente il giudizio che i suoi rappresentanti avranno pronunziato, e l'autorità del Parlamento, che delibera dopo ampia discussione, imporrà il silenzio a tutte le differenze ed ai dissensi.

Il problema che abbiamo a sciogliere fu indicato molto chiaramente nel discorso della Corona. Trattasi di accordare alle varie parti del regno le massime franchigie amministrative possibili, purchè rimanga integra, anzi si consolidi l'unità nazionale, che fra tanti pericoli e con tante fatiche abbiamo acquistata. Ora, queste franchigie, o, in altri termini, il decentramento amministrativo può operarsi in due modi, dando cioè ai comuni e alle provincie maggiori attribuzioni e maggior libertà di azione di quello che ebbero sinora, ovvero delegando alle autorità governative locali molle facoltà che sogliono serbarsi dal governo centrale. I disegni di legge che ho l'onore di proporvi hanno l'uno e l'altro di questi intendimenti.

Il comune è la prima, fondamentale e più intima associazione delle famiglie. La legge 25 ottobre 1859, la quale è già promulgata nella massima parte del regno, è certamente una delle più liberali d'Europa; nondimeno noi abbiamo creduto che si potesse in molte parti migliorare.

Nella legge che vi è data ad esaminare voi troverete primieramente allargata la base della elezione. Noi proponiamo che il diritto elettorale sia concesso a tutti coloro i quali pagano una tassa diretta per qualsivoglia titolo. Ora, se voi considerate per una parte alle condizioni dell'agricoltura italiana, dove il colono partecipa in qualche guisa alla proprietà; se considerate, per altra parte, che un sistema di tasse ben ordinato dovrà colpire tutti i rami della pubblica ricchezza, non solo terriera, ma eziandio mobile, o provenga essa dai capitali, o dall'industria, o dalle professioni, voi vi farete capaci che il diritto di elezione è effettivamente dato alla massima parte dei cittadini, a tutti coloro che, per una o per altra ragione, hanno interesse all'amministrazione comunale.

Le attribuzioni del comune furono ampliate da quello che erano nella legge che ho testè citata; il magistrato esecutivo ed il suo capo furono dati alla elezione dei Consigli, finalmente fu resa più facile la riunione loro, più efficace la loro libertà.

La provincia ha in Italia antiche origini ed ha per avventura una personalità più spiccata che in alcun'altra parte di Europa. Essa risale in molte parti della penisola a quell'epoca nella quale ferveva la lotta tra l'elemento democratico delle città e l'elemento feudale della campagna. Quando la città, trionfando, smantellò i castelli dei baroni, e questi costrinse a venire ad abitare entro le sue mura, quando accolse sotto la sua protezione i borghi minori, la città si formò intorno un contado, o un territorio col quale strinse vincoli intimi d'interesse e di affetto. A quell'epoca risalgono i grandi miglio-

ramenti agrarii e i grandi lavori idraulici, i quali, specialmente nella Lombardia, formano uno dei più splendidi argomenti di gloria per le sue città.

Che se in alcune altre parti della penisola la provincia ebbe origine diversa, non fu però meno spontanea e meno distinta; e noi troviamo sino dal secolo xiv i nomi e le circoscrizioni quasi identiche delle provincie napoletane.

Pertanto il concetto, dal quale si partono le leggi che ho l'onore di proporvi, si è questo: che la provincia non sia un'associazione fittizia, ma sia in generale, e salvo poche eccezioni, un'associazione naturale, fondata sopra interessi comuni, sopra tradizioni e sentimenti che non si possono offendere senza pericolo. Laonde io respingo la massima della formazione di provincie artificiali più o meno grandi e create secondo le convenienze politiche e i calcoli della opportunità.

Ciò posto, io credo che la provincia debba esercitare un ufficio molto importante nell'ordinamento amministrativo d'Italia; la libertà provinciale è, a mio avviso, insieme colla libertà comunale, la vera salvaguardia del regime costituzionale. Imperocchè, se in alcune parti d'Europa gli ordini costituzionali non fecero buona prova, egli è da attribuirsi principalmente a ciò che il comune e la provincia non vi erano bene ordinati nè abbastanza liberi; per la qual cosa, trovandosi l'individuo isolato di fronte alla oltrepotenza dello Stato, si corre non solo alla democrazia, ma alla dittatura e al dispotismo.

La costituzione normale della provincia è l'idea capitale del progetto che ho l'onore di sottoporvi. Voi scorgerete pertanto le attribuzioni della provincia aumentate grandemente da quello che sono nelle leggi presenti. La maggior parte delle strade, la difesa dei fiumi minori e dei torrenti, l'istruzione secondaria, la sanità e le terme, le discipline per la conservazione dei boschi e per gli usi agrarii; quella parte di beneficenza che non è comunale nè di amministrazione privata, gli ospizi per gli esposti e pei maniaci, la conservazione dei monumenti viene ad essa assegnata. Le è attribuito insomma quanto era possibile di dare a quella aggregazione.

Oltre a ciò la provincia avrà una amministrazione sua propria e totalmente indipendente, cosicchè al prefetto, che oggi è il presidente nato della deputazione provinciale, verrebbe tolta ogni ingerenza nella trattazione degli affari.

Solo rimarrebbe ad esso la superiore vigilanza, la quale non credo che mai in alcuno Stato bene ordinato debba venir meno. E questa vigilanza versa intorno a due punti: il primo è che le leggi sieno osservate e nella sostanza e nella forma, e che comuni e provincie siano mantenuti nel limite delle loro competenze; l'altro punto riguarda quegli atti dei comuni e delle provincie che vincolino l'avvenire. E in questo caso ancora la vigilanza dee essere governativa, imperocchè chi rappresenta veramente la società tutta intera e le generazioni future, chi ha diritto d'impedire che le parti non ledano gli interessi del tutto, si è lo Stato. Spetta dunque al Governo l'approvazione di questi atti; negli altri il comune e la provincia rimangono pienamente liberi di loro amministrazione.

Tale è il concetto dell'organizzazione comunale e provinciale. Ma, procedendo più oltre nell'esame del decentramento amministrativo, io chiedeva a me stesso se non fosse possibile di dare ancora altre facoltà all'iniziativa e all'azione dei privati e delle associazioni; e spontaneo mi veniva il concetto dei consorzi, i quali esistono in Italia ab antico, talvolta con regole fisse, più spesso con norme consuetudinarie; ma pure esistono e provvegono a molti interessi rilevanti, specialmente in materia di acque e strade. Ora io